



COMUNE DI NORMA

PROVINCIA DI LATINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

n. 20

del 30/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio alle ore 19,05 Solita sala delle Adunanze, alla seduta straordinaria di prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	P	A
1) Tessitori Gianfranco	S		10) Dell'omo Andrea	S
2) Cappelletti Alfonso	S		11) Avvisati Tommaso	S
3) De Mei Luca	S		12) Giuliani Giacomo	S
4) Ricci Elisa	S		13) Mancini Sergio	S
5) Catalani Giuseppe	S			
6) Marini Roberto	S			
7) Guarnacci Elisa	S			
8) Carella Guglielmo	S			
9) Non Assegnato	S			

Assegnati n. 13
in carica n. 12

Presenti n. 9
Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il TESSITORI GIANFRANCO, nella sua qualità di SINDACO;
- Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE Dott. SERANGELI MICHELE.
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";

- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)"

VISTO l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI)

VISTO il comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito che:

"Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.";

VISTO il comma 690 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) stabilisce che:

La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO il comma 692 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito che: Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

VISTO lo stesso Regolamento che all'art. 30, comma 4, che autorizza la Giunta Comunale a stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO che il D.L. n. 99/2021, art. 2 comma 4 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU n.155 del 30-6-2021), stabilisce che i comuni avranno tempo fino al 31 luglio per l'approvazione del piano finanziario e delle aliquote TARI 2021, pertanto si demanda alla G.M. l'adozione dell'atto relativo al differimento delle scadenze TARI 2021 come di seguito riportato:

- n. 4 RATE con scadenza :
- 1[^] RATA 15 SETTEMBRE 2021
- 2[^] RATA 15 NOVEMBRE 2021
- 3[^] RATA 17 GENNAIO 2022
- 4[^] RATA 15 MARZO 2022

E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 15 settembre 2021;

La Giunta Comunale può stabilire la sospensione, il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 2 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

VISTA la disciplina sulla Tefa (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente) prevedeva la riscossione della tariffa insieme alla Tari e alla tariffa avente natura corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 668, della legge di stabilità 2014.

VISTO il D. M. 21 ottobre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze ha definito le modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI), della tariffa corrispettiva e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)

VISTO che con la risoluzione n. 5/E del 18 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modelli F24 e F24 Enti Pubblici, del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) e dei relativi interessi e sanzioni.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO, in particolare, il seguente comma dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

RILEVATO che la tariffa viene determinata dal Comune, in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio come redatto dall'Ente gestore in collaborazione con il Comune ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, piano che comprende anche il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, le risorse finanziarie necessarie ed il relativo grado di copertura dei costi;

VISTO l'art. 4, comma 2 del citato D.P.R. 158/1999 secondo il quale "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 661 L. 147/2013, come confermato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all'atto della determinazione delle tariffe, per quanto l'effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avverranno di tale disposizione;

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 662 e 663, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/07/2021 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2021, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il Regolamento per la disciplina della TARI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09/05/2020 che all'art. 30, comma 2, stabilisce le scadenze dei versamenti;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.";

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2021 redatto dal Comune di Norma (*visto che il soggetto gestore per il Comune di Norma , Servizi Industriali s.r.l. con sede Via Pietro Verri, 04100 Latina Scalo, Latina LT , cui spetta il compito di redigere il piano finanziario, non ha trasmesso il documento.* Quindi, l'Ente territorialmente competente, ovvero il Comune di Norma, in quanto nella Regione Lazio la gestione dei rifiuti urbani è di competenza dei Comuni, redige il presente documento, secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 3 della Deliberazione ARERA n°57/2020: *"in caso di inerzia del gestore, l'Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA, e in un'ottica di tutela degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione"*), di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, all'approvazione delle tariffe definitive applicabili ai fini TARI per l'anno 2021;

CONSIDERATO che i coefficienti potenziali di produzione rifiuti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 sono stati fissati entro i limiti minimo e massimo come previsto nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche rappresentano il **11,50%** e sono stati stimati moltiplicando la superficie totale a ruolo per gli indici di produzione Kd previsti dall'allegato 1 al DPR 158/99: in questo modo i rifiuti imputabili alla utenze domestiche equivalenti al **89,50%** si ottengono per sottrazione dal totale dei rifiuti raccolti dall'Ente della quota imputabile alla utenze non domestiche come sopra determinata;

CONSIDERATO che la TARI, la nuova tassa rifiuti introdotta dallo Stato, è una delle "stangatine" che colpirà prevalentemente le famiglie numerose e le attività commerciali produttive e professionali. L'amministrazione comunale di Norma ha tentato di fermare in tutti i modi gli effetti devastanti della TARI che, se fosse stata applicata alla lettera, nella maggior parte dei casi avrebbe obbligato le famiglie, le attività commerciali, produttive e professionali a pagare una tassa rifiuti anche quadruplicata.

A conti fatti il carico fiscale aumenterà prevalentemente sulle attività commerciali, produttive e professionali, mentre sarà in parte ridotto sulle utenze domestiche.

Questo effetto sarebbe stato molto più marcato se il Comune di Norma, nella determinazione delle tariffe, non avesse introdotto tutti i meccanismi possibili per tentare di ridurre il carico sulle attività commerciali, produttive e professionali - Si sono infatti attivati i parametri minimi per alcune utenze non domestiche e massime per altre utenze, al fine di attuare una politica finalizzata a sostenere le utenze non domestiche che vedranno aumentata la tassa in modo sostanziale;

CONSIDERATO che le tariffe approvate ai fini TARI nel 2020 con la deliberazione di Consiglio Comunale del 29/12/2020 n. 37, in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per le utenze domestiche caratterizzate da un numero di componenti superiore a tre, nonché per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgherie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; banchi di mercato generi alimentari), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

RITENUTO di avvalersi della facoltà di cui al DL 16/2014 al fine di apportare correttivi a taluni coefficienti di produttività, per realizzare una più equa distribuzione dell'onere fiscale, sia con riferimento alla composizione dei nuclei familiari (nell'intento di alleggerire la pressione fiscale sulle famiglie più numerose), sia per rendere più equo il contributo delle diverse categorie produttive;

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie

più sensibili, con un minore introito da coprire a) in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe ed in parte b) spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune di Norma in quanto potenzialmente conferiscono un quantitativo medio inferiore di rifiuti;

VISTO che la ripartizione dei rifiuti prodotti come sopra citati porta ad un notevole aggravio della tariffa per le utenze non domestiche, si ritiene opportuno modularne la percentuale dei costi nella percentuale del 89,50% per le utenze domestiche e del 11,50% per le utenze non domestiche;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi" (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, il quale prevede:

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione."

sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

VISTI:

- l'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e sm.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI;
- l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- il vigente Statuto comunale

SENTITO l'intervento introttivo dell'Assessore Elisa Guarnacci ed i conseguenti interventi, il tutto come in atto riportato (<https://global.gotomeeting.com/join/116384229>) sia in modalità di trascrizione che in modalità audiovisiva che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Con il seguente esito reso per appello nominale:

Presenti: 8

Assentiti: n. 4 (Marini, Avvisati, Giuliani, Mancini);

Favorevoli: n. 7

Contrari: n. ===

Astenuti: n. 1 (Dell'Omo)

D E L I B E R A

- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di stabilire la ripartizione dei costi nella misura del **89,50%** per le utenze domestiche e nella misura del **11,50%** per le utenze non domestiche;
- di approvare, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
- di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- demanda alla G.M. l'adozione dell'atto relativo al differimento delle scadenze TARI 2021 come di seguito riportato:
 - n. 4 RATE con scadenza :
 - 1[^] RATA 15 SETTEMBRE 2021
 - 2[^] RATA 15 NOVEMBRE 2021
 - 3[^] RATA 17 GENNAIO 2022
 - 4[^] RATA 15 MARZO 2022
 - E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 15 settembre 2021;
- di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione della TARI anno 2021:
 - a)** Abitazioni tenute a disposizione da nuclei familiari non residenti: riduzione del 15%;
 - b)** Utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in situ del materiale prodotto, riduzione del 20%;
 - c)** Locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, riduzione del 50%;
 - d)** Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 30%

- di dare atto che la disciplina delle riduzioni / agevolazioni e tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della tassa si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale;
- di dare atto che sull'importo della TARI, si applica la TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente). La disciplina sulla Tefa prevede la riscossione della tariffa insieme alla Tari, di cui all'articolo 1, comma 668, della legge di stabilità 2014;
- di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021;
- di stabilire che il versamento per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) è effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
- di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune, con modalità ed accordi funzionali ed operativi da stabilire con deliberazione di giunta e/o determinazione del responsabile di servizio ;
- di fornire indirizzo al Responsabile di Servizio Comunale, ciascuno per gli atti di competenza, di attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo ;
- di dare atto che l'eventuale aggiornamento del quadro complessivo della TARI sulla base di ulteriori chiarimenti e disposizioni dettati dall'Arera, sarà disposto con successivo provvedimento;
- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 18 del 30/07/2021;
- di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- Si da atto che la registrazione integrale degli interventi verrà inserita in atti non appena resa disponibile, attesa l'urgenza.

In prosieguo, con ulteriore votazione resa con le forme di legge:

Presenti: 8

Assenti: n. 4 (Marini, Avvisati, Giuliani, Mancini);

Favorevoli: n. 7

Contrari: n. ===

Astenuti: n. 1 (Dell'Omo)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Allegato

DOMESTICHE				
OCCUPANTI	Ka	Kb(n)	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
1	0,82	1	0,37894	67,86
2	0,92	1,8	0,42515	122,15
3	1,03	2,3	0,47598	156,08
4	1,1	2,6	0,50833	176,44
5	1,17	2,9	0,54068	196,79
6 o più	1,21	3,4	0,55917	230,72

NON DOMESTICHE					
n.	ATTIVITA'	Kc	Kd	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,660	5,620	0,29633	0,82725
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,850	7,200	0,38163	1,05982
3	Stabilimenti balneari	0,620	5,310	0,27837	0,78162
4	Esposizioni, autosaloni	0,490	4,160	0,22000	0,61234
5	Alberghi con ristorante	1,490	12,650	0,66898	1,86205
6	Alberghi senza ristorante	0,850	7,230	0,38163	1,06424
7	Case di cura e riposo	0,960	8,200	0,43102	1,20702
8	Uffici, agenzie	1,090	9,250	0,48939	1,36157
9	Banche, istituti di credito, studi professionali	0,530	4,520	0,23796	0,66533
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,100	9,380	0,49388	1,38071
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,200	10,190	0,53878	1,49994
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	1,000	8,540	0,44898	1,25706
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,190	10,100	0,53429	1,48669
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,880	7,500	0,39510	1,10398
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,000	8,520	0,44898	1,25412
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,010	42,560	2,24939	6,26472
17	Bar, caffè, pasticceria	3,830	32,520	1,71959	4,78686
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,910	16,200	0,85755	2,38460
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,130	9,600	0,50735	1,41309
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,580	55,940	2,95429	8,23422
21	Discoteche, night-club	1,000	8,510	0,44898	1,25265

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2021

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to TESSITORI GIANFRANCO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SERANGELI MICHELE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to CAPPELLETTI ALFONSO

Prot. N.

Li

Della sestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

È copia conforme all'originale

Dalla residenza comunale, li 26/08/2021

IL VICESEGRETARIO
SERANGELI MICHELE

Reg. n° 612 del 26/08/2021

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 26/08/2021 al 10/09/2021 senza reclami.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to ZIZZI ROBERTO

il Segretario comunale:

Visti gli atti d'ufficio;

Visto che la sestesa deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi senza reclami;

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

Dalla residenza municipale, li 30/07/2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SERANGELI MICHELE



COMUNE DI NORMA

PROVINCIA DI LATINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero deliberazione **20** del **30/07/2021**

Numero Proposta **24** del **22/07/2021**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.Lgs. 18.08.2000 Nr. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE
	<p>Data 23/07/2021</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE <i>F.to SERANGELI DOTT. MICHELE</i></p>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE
	<p>Data 23/07/2021</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICC <i>F.to SERANGELI DOTT. MICHELE</i></p>